SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 novembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2001.

Distribuzione per qualifiche dirigenziali, aree funzionali, posizioni economiche e profili professionali dell'incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno, in attuazione delle leggi 10 agosto 2000, n. 246 e 21 marzo 2001, n. 75 . . . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 24 ottobre 2001.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE . . . . Pag. 14

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 7 novembre 2001.

Autorizzazione all'organismo di controllo «Socert - Società di Certificazione» - ad effettuare i controlli sulla denominazione «Pomodoro di Pachino» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 25 ottobre 2000. Pag. 16

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 9 ottobre 2001.

Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'I.N.A.I.L. con decorrenza 1° luglio 2001, per il settore agricoltura . . . . Pag. 18

DECRETO 9 ottobre 2001.

Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'I.N.A.I.L. con decorrenza 1° luglio 2001, per il settore industria . . . . Pag. 19

Ministero delle attività produttive

DECRETO 30 ottobre 2001.

Istituzione di nuovi diritti di segreteria a favore delle camere di commercio, per la conversione in euro del capitale sociale. Pag. 20

DECRETO 7 novembre 2001.

Autorizzazione alla società I.A.C.E. S.r.l. in Padova, al rilascio di certificazione CE per gli ascensori ai sensi della direttiva 95/16 CE . . . . Pag. 21

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Consiglio superiore della magistratura

DECRETO 15 novembre 2001.

Modifica degli articoli 23 e 26 e introduzione dell'art. 26-*bis* del Regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura . . . . Pag. 22

Agenzia delle entrate

DECRETO 6 novembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Busto Arsizio . . . . Pag. 24

DECRETO 6 novembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio IVA di Varese . . . . Pag. 24

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 12 novembre 2001.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento volontario di parte del portafoglio assicurativo italiano vita, attuato mediante cessione d'azienda, da I.N.A. S.p.a. ad I.N.A. Vita S.p.a. (Provvedimento n. 1962) Pag. 25

PROVVEDIMENTO 12 novembre 2001.

Fusione per incorporazione di I.N.A. S.p.a., in Roma, nella Assicurazioni Generali S.p.a., in Trieste. (Provvedimento n. 1963) . . . . Pag. 26

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Istituto nazionale di statistica: Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), relativo al mese di ottobre 2001 . . . . Pag. 27

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 20 novembre 2001 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 27

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni: Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma . . . . Pag. 28

Comune di Cavaion Veronese: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001 . . . . Pag. 28

Comune di Lapedona: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001. Pag. 29

Comune di Modigliana: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001. Pag. 29

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo al decreto 28 agosto 2001, n. 388, recante: «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attività di utilità sociale, in favore delle associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 250 del 26 ottobre 2001) . . . . Pag. 29

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento 9 novembre 2001 del direttore generale dell'Ufficio italiano dei cambi, recante: «Istruzioni in materia di contrasto finanziario al terrorismo». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 15 novembre 2001) . . . Pag. 30

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2001.

Distribuzione per qualifiche dirigenziali, aree funzionali, posizioni economiche e profili professionali dell'incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno, in attuazione delle leggi 10 agosto 2000, n. 246 e 21 marzo 2001, n. 75.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1997, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1997, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 362, con il quale sono state ripartite le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno, per un totale complessivo di 31.594 unità;

Viste le leggi 10 agosto 2000, n. 246 e 21 marzo 2001, n. 75 con le quali è stato disposto il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incrementandone la dotazione organica, rispettivamente, di 1301 unità di varie qualifiche funzionali, ivi compresi 4 dirigenti generali e 12 dirigenti e di 353 ulteriori posti nel profilo professionale di «vigile del fuoco», per un totale complessivo di 1.654 unità;

Considerato che il comma 5 dell'art. 1 della legge 10 agosto 2000, n. 246 dispone che la distribuzione per profilo professionale e qualifica delle unità di personale, previste ai fini dell'incremento della dotazione organica, sia effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dalle aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 96 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 2000 che ha, tra l'altro, previsto il nuovo sistema di classificazione del personale da esse dipendente;

Vista la proposta formulata dal Ministro dell'interno con nota n. 4311/3401 del 20 agosto 2001, con allegata relazione tecnica, come modificata ed integrata con nota n. 4694/3401 del 13 settembre 2001, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 10 agosto 2001, n. 246, al fine di distribuire, per profilo professionale e qualifica funzionale e nell'ambito delle strutture centrale e periferiche in cui si articola il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le unità di personale considerate ai fini dell'incremento delle dotazioni organiche del Corpo stesso, come stabilito delle citate leggi 10 agosto 2000, n. 246 e 21 marzo 2001, n. 75;

Considerato che tale proposta comporta l'incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 4 posti nella qualifica di dirigente generale, di 12 posti in quella di dirigente, di 15 posti nella posizione economica C2, di 106 posti nella posizione economica C1, di 90 posti nella posizione economica B3, di 310 posti nella posizione economica B2, di 1065 posti nella posizione economica B1 e di 52 posti nella posizione economica A1, per un totale complessivo di 1.654 posti;

Ritenuto che gli oneri per spese di personale derivanti dall'incremento complessivo della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come sopra rappresentato, rientrano negli stanziamenti previsti per tale scopo dal comma 4 dell'art. 1 della legge 10 agosto 2000, n. 246 e dal comma 1 dell'art. 2 della legge 21 marzo 2001, n. 75;

Ritenuto, inoltre, in attesa che l'amministrazione provveda all'adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al mutato assetto organizzativo e ordinamentale del personale, in attuazione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto, di procedere alla ripartizione dell'incremento della dotazione organica risultante dalle disposizioni legislative sopra richiamate, nelle strutture territoriali in cui si articola il Corpo stesso;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 1986, con il quale sono stati contestualmente soppressi gli Ispettorati interregionali dei vigili del fuoco per l'Abruzzo e Molise e per la Puglia e Basilicata con conseguente istituzione degli Ispettorati regionali dei vigili del fuoco per l'Abruzzo, per la Basilicata, per il Molise e per la Puglia, rinviando l'efficacia del provvedimento all'adeguamento della dotazione organica del personale dirigenziale;

Vista la legge della regione Valle d'Aosta 19 marzo 1999, n. 7, con la quale è stato istituito il servizio antincendi regionale, cui sono state attribuite le competenze precedentemente esercitate dall'Ispettorato interregionale del Piemonte e della Valle d'Aosta;

Visto il parere favorevole espresso con foglio n. ACG/11/INTER/4676 del 16 ottobre 2001, dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla proposta formulata dal Ministro dell'interno;

Preso atto che sono state consultate, dall'amministrazione proponente, le organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle ex qualifiche funzionali, ora aree funzionali ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui alla tabella A, Quadro 1, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1997, sono incrementate secondo l'allegata tabella A, Quadro 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La ripartizione, nelle strutture centrale e periferiche in cui si articola il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'incremento delle dotazioni organiche di cui al precedente comma 1, è definita secondo l'allegata tabella A, Quadri 2, 3 e 4 che modifica ed integra, in corrispondenza dei singoli uffici, la tabella A, Quadri 2, 3 e 4 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1997, e che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 24 ottobre 2001

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 13 Presidenza, foglio n. 91

TABELLA A
QUADRO 1

MINISTERO DELL'INTERNO
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Incremento dotazione organica
ai sensi delle leggi 10 agosto 2000, n. 246 e 21 marzo 2001, n. 75

RIEPILOGO NAZIONALE

Qualifiche dirigenziali	Dotazione organica
Dirigenti area operativa tecnica	
Dirigente generale	4
Dirigente	12
TOTALE . . .	16

Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Area funzionale C - posizione economica C2	
Direttore amministrativo	15
TOTALE . . .	15
Area funzionale C - posizione economica C1	
Collaboratore tecnico antincendi	5
Ispettore amministrativo	59
Ispettore antincendi	30
Medico	12
TOTALE . . .	106
Area funzionale B - posizione economica B3	
Capo reparto	90
TOTALE . . .	90
Area funzionale B - posizione economica B2	
Capo squadra	310
TOTALE . . .	310
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	1043
Operatore amministrativo contabile	22
TOTALE . . .	1065
Area funzionale A - posizione economica A1	
Addetto alle attività di supporto	52
TOTALE . . .	52
TOTALE COMPLESSIVO . . .	1654

TABELLA A
QUADRO 2

MINISTERO DELL'INTERNO
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Incremento dotazione organica
ai sensi delle leggi 10 agosto 2000, n. 246 e 21 marzo 2001, n. 75

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Qualifiche dirigenziali	Dotazione organica
Dirigenti area operativa tecnica	
Dirigente generale	4
Dirigente	10
TOTALE . . .	14

Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Area funzionale C - posizione economica C2	
Direttore amministrativo	5
TOTALE . . .	5
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore amministrativo	12
Ispettore antincendi	7
TOTALE . . .	19
Area funzionale B - posizione economica B3	
Capo reparto	3
TOTALE . . .	3
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	2
TOTALE . . .	2
Area funzionale A - posizione economica A1	
Addetto alle attività di supporto	52
TOTALE . . .	52
TOTALE COMPLESSIVO . . .	95

TABELLA A
QUADRO 3

MINISTERO DELL'INTERNO
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Ispettorati regionali

Incremento dotazione organica
ai sensi delle leggi 10 agosto 2000, n. 246 e 21 marzo 2001, n. 75

Qualifiche dirigenziali - Aree funzionali Posizioni economiche - Denominazione profili professionali	Dotazione organica
ISPETTORATO REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA BASILICATA - POTENZA	
Dirigenti area operativa tecnica	
Dirigente	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - posizione economica C1	
Collaboratore tecnico antincendi	1
Ispettore amministrativo	2
Ispettore antincendi	2
TOTALE . . .	5
Area funzionale B - posizione economica B3	
Capo reparto	6
TOTALE . .	6
Area funzionale B - posizione economica B2	
Capo squadra	3
TOTALE . . .	3
Area funzionale B - posizione economica B1	
Operatore amministrativo contabile	2
Vigile del fuoco	7
TOTALE . . .	9
TOTALE COMPLESSIVO . . .	24
ISPETTORATO REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA CALABRIA - CATANZARO	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Medico	1
TOTALE . . .	1
TOTALE COMPLESSIVO . . .	1
ISPETTORATO REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA CAMPANIA - NAPOLI	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Medico	1
TOTALE . . .	1
TOTALE COMPLESSIVO . . .	1
ISPETTORATO REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER L'EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Medico	1
TOTALE . . .	1
TOTALE COMPLESSIVO . . .	1
ISPETTORATO REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA LIGURIA - GENOVA	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Medico	1
TOTALE . . .	1
TOTALE COMPLESSIVO . . .	1
ISPETTORATO REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA LOMBARDIA - MILANO	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Medico	1
TOTALE . . .	1
TOTALE COMPLESSIVO . . .	1
ISPETTORATO REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LE MARCHE - ANCONA	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Medico	1
TOTALE . . .	1
TOTALE COMPLESSIVO . . .	1
ISPETTORATO REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER IL MOLISE - CAMPOBASSO	
Dirigenti area operativa tecnica	
Dirigente	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - posizione economica C1	
Collaboratore tecnico antincendi	1
Ispettore amministrativo	2
Ispettore antincendi	2
TOTALE . . .	5
Area funzionale B - posizione economica B3	
Capo reparto	5
TOTALE	5
Area funzionale B - posizione economica B2	
Capo squadra	3
TOTALE . . .	3
Area funzionale B - posizione economica B1	
Operatore amministrativo-contabile	2
Vigile del fuoco	8
TOTALE . . .	10
TOTALE COMPLESSIVO . . .	24
ISPETTORATO REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER IL PIEMONTE - TORINO	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Medico	1
TOTALE . . .	1
TOTALE COMPLESSIVO . . .	1

Qualifiche dirigenziali - Aree funzionali Posizioni economiche - Denominazione profili professionali	Dotazione organica
ISPETTORATO REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA PUGLIA - BARI	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Medico	1
TOTALE . . .	1
TOTALE COMPLESSIVO . . .	1
ISPETTORATO REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA SARDEGNA - CAGLIARI	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Medico	1
TOTALE . . .	1
TOTALE COMPLESSIVO . . .	1
ISPETTORATO REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA SICILIA - PALERMO	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Medico	1
TOTALE . . .	1
TOTALE COMPLESSIVO . . .	1
ISPETTORATO REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA TOSCANA - FIRENZE	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Medico	1
TOTALE . . .	1
TOTALE COMPLESSIVO . . .	1
ISPETTORATO INTERREGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER IL VENETO E IL TRENTINO-ALTO ADIGE - PADOVA	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Medico	1
TOTALE . . .	1
TOTALE COMPLESSIVO . . .	1
RIEPILOGO ISPETTORATI REGIONALI VIGILI DEL FUOCO	
Dirigenti area operativa tecnica	
Dirigente	2
TOTALE . . .	2
Area funzionale C - posizione economica C1	
Collaboratore tecnico antincendi	2
Ispettore amministrativo	4
Ispettore antincendi	4
Medico	12
TOTALE . . .	22
Area funzionale B - posizione economica B3	
Capo reparto	11
TOTALE . . .	11
Area funzionale B - posizione economica B2	
Capo squadra	6
TOTALE . . .	6
Area funzionale B - posizione economica B1	
Operatore amministrativo contabile	4
Vigile del fuoco	15
TOTALE . . .	19
TOTALE COMPLESSIVO . . .	60

TABELLA A
QUADRO 4

MINISTERO DELL'INTERNO
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Comandi provinciali

Incremento dotazione organica
ai sensi delle leggi 10 agosto 2000, n. 246 e 21 marzo 2001, n. 75

Qualifiche dirigenziali - Aree funzionali Posizioni economiche - Denominazione profili professionali	Dotazione organica
COMANDO PROVINCIALE DI AGRIGENTO	
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	4
TOTALE . . .	4
TOTALE COMPLESSIVO . . .	4
COMANDO PROVINCIALE DI ANCONA	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore amministrativo	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale B - posizione economica B2	
Capo squadra	4
TOTALE . . .	4
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	12
TOTALE . . .	12
TOTALE COMPLESSIVO . . .	17
COMANDO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO	
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	12
TOTALE . . .	12
TOTALE COMPLESSIVO . . .	12
COMANDO PROVINCIALE DI ASTI	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore antincendi	1
TOTALE . . .	1

Qualifiche dirigenziali - Aree funzionali Posizioni economiche - Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	12
TOTALE . . .	12
TOTALE COMPLESSIVO . . .	13
COMANDO PROVINCIALE DI BARI	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore amministrativo	2
TOTALE . . .	2
Area funzionale B - posizione economica B2	
Capo squadra	8
TOTALE . . .	8
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	20
TOTALE . . .	20
TOTALE COMPLESSIVO . . .	30
COMANDO PROVINCIALE DI BERGAMO	
Area funzionale B - posizione economica B2	
Capo squadra	8
TOTALE . . .	8
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	20
TOTALE . . .	20
TOTALE COMPLESSIVO . . .	28
COMANDO PROVINCIALE DI BIELLA	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore amministrativo	1
Ispettore antincendi	1
TOTALE . . .	2
Area funzionale B - posizione economica B1	
Operatore amministrativo contabile	2
TOTALE . . .	2
TOTALE COMPLESSIVO . . .	4
COMANDO PROVINCIALE DI BOLOGNA	
Area funzionale C - posizione economica C2	
Direttore amministrativo	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore amministrativo	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	12
TOTALE . . .	12
TOTALE COMPLESSIVO . . .	14

Qualifiche dirigenziali - Aree funzionali Posizioni economiche - Denominazione profili professionali — Dotazione organica —

Qualifiche dirigenziali - Aree funzionali Posizioni economiche - Denominazione profili professionali	Dotazione organica
COMANDO PROVINCIALE DI BRESCIA	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore amministrativo	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale B - posizione economica B3	
Capo reparto	8
TOTALE . . .	8
Area funzionale B - posizione economica B2	
Capo squadra	28
TOTALE . . .	28
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	64
TOTALE . . .	64
TOTALE COMPLESSIVO . . .	101
COMANDO PROVINCIALE DI CAGLIARI	
Area funzionale C - posizione economica C2	
Direttore amministrativo	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore amministrativo	1
Ispettore antincendi	1
TOTALE . . .	2
Area funzionale B - posizione economica B2	
Capo squadra	8
TOTALE . . .	8
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	20
TOTALE . . .	20
TOTALE COMPLESSIVO . . .	31
COMANDO PROVINCIALE DI CASERTA	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore amministrativo	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	4
TOTALE . . .	4
TOTALE COMPLESSIVO . . .	5
COMANDO PROVINCIALE DI CATANIA	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore amministrativo	1
TOTALE . . .	1

Qualifiche dirigenziali - Aree funzionali Posizioni economiche - Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Area funzionale B - posizione economica B2	
Capo squadra	4
TOTALE . . .	4
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	12
TOTALE . . .	12
TOTALE COMPLESSIVO . . .	17

COMANDO PROVINCIALE DI CATANZARO

Qualifiche dirigenziali - Aree funzionali Posizioni economiche - Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Area funzionale B - posizione economica B2	
Capo squadra	4
TOTALE . . .	4
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	12
TOTALE . . .	12
TOTALE COMPLESSIVO . . .	16

COMANDO PROVINCIALE DI CHIETI

Qualifiche dirigenziali - Aree funzionali Posizioni economiche - Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore amministrativo	1
TOTALE . . .	1
TOTALE COMPLESSIVO . . .	1

COMANDO PROVINCIALE DI COMO

Qualifiche dirigenziali - Aree funzionali Posizioni economiche - Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	12
TOTALE . . .	12
TOTALE COMPLESSIVO . . .	12

COMANDO PROVINCIALE DI COSENZA

Qualifiche dirigenziali - Aree funzionali Posizioni economiche - Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Area funzionale B - posizione economica B2	
Capo squadra	8
TOTALE . . .	8
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	18
TOTALE . . .	18
TOTALE COMPLESSIVO . . .	26

COMANDO PROVINCIALE DI CREMONA

Qualifiche dirigenziali - Aree funzionali Posizioni economiche - Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore amministrativo	1
Ispettore antincendi	1
TOTALE . . .	2
TOTALE COMPLESSIVO . . .	2

COMANDO PROVINCIALE DI CROTONE

Qualifiche dirigenziali - Aree funzionali Posizioni economiche - Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore amministrativo	1
Ispettore antincendi	1
TOTALE . . .	2
Area funzionale B - posizione economica B1	
Operatore amministrativo contabile	2
Vigile del fuoco	4
TOTALE . . .	6
TOTALE COMPLESSIVO . . .	8

COMANDO PROVINCIALE DI CUNEO

Qualifiche dirigenziali - Aree funzionali Posizioni economiche - Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Area funzionale B - posizione economica B3	
Capo reparto	8
TOTALE . . .	8
Area funzionale B - posizione economica B2	
Capo squadra	16
TOTALE . . .	16
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	36
TOTALE . . .	36
TOTALE COMPLESSIVO . . .	60

COMANDO PROVINCIALE DI ENNA

Qualifiche dirigenziali - Aree funzionali Posizioni economiche - Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore antincendi	1
TOTALE . . .	1
TOTALE COMPLESSIVO . . .	1

COMANDO PROVINCIALE DI FERRARA

Qualifiche dirigenziali - Aree funzionali Posizioni economiche - Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	12
TOTALE . . .	12
TOTALE COMPLESSIVO . . .	12

COMANDO PROVINCIALE DI FIRENZE

Qualifiche dirigenziali - Aree funzionali Posizioni economiche - Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Area funzionale C - posizione economica C2	
Direttore amministrativo	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore amministrativo	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	16
TOTALE . . .	16
TOTALE COMPLESSIVO . . .	18

Qualifiche dirigenziali - Aree funzionali Posizioni economiche - Denominazione profili professionali	Dotazione organica
COMANDO PROVINCIALE DI FOGGIA	
Area funzionale B - posizione economica B2	
Capo squadra	8
TOTALE . . .	8
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	20
TOTALE . . .	20
TOTALE COMPLESSIVO . . .	28
COMANDO PROVINCIALE DI FORLÌ	
Area funzionale B - posizione economica B2	
Capo squadra	8
TOTALE . . .	8
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	28
TOTALE . . .	28
TOTALE COMPLESSIVO . . .	36
COMANDO PROVINCIALE DI GENOVA	
Area funzionale C - posizione economica C2	
Direttore amministrativo	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore amministrativo	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale B - posizione economica B2	
Capo squadra	4
TOTALE . . .	4
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	10
TOTALE . . .	10
TOTALE COMPLESSIVO . . .	16
COMANDO PROVINCIALE DI GORIZIA	
Area funzionale B - posizione economica B2	
Capo squadra	4
TOTALE . . .	4
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	12
TOTALE . . .	12
TOTALE COMPLESSIVO . . .	16
COMANDO PROVINCIALE DI ISERNIA	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore antincendi	1
TOTALE . . .	1
TOTALE COMPLESSIVO . . .	1
COMANDO PROVINCIALE DI LA SPEZIA	
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	12
TOTALE . . .	12
TOTALE COMPLESSIVO . . .	12
COMANDO PROVINCIALE DI L'AQUILA	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore amministrativo	1
TOTALE . . .	1
TOTALE COMPLESSIVO . . .	1
COMANDO PROVINCIALE DI LECCO	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore amministrativo	1
Ispettore antincendi	1
TOTALE . . .	2
Area funzionale B - posizione economica B1	
Operatore amministrativo contabile	2
TOTALE . . .	2
TOTALE COMPLESSIVO . . .	4
COMANDO PROVINCIALE DI LIVORNO	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore amministrativo	1
TOTALE . . .	1
TOTALE COMPLESSIVO . . .	1
COMANDO PROVINCIALE DI LODI	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Collaboratore tecnico antincendi	1
Ispettore amministrativo	1
TOTALE . . .	2
Area funzionale B - posizione economica B1	
Operatore amministrativo contabile	2
TOTALE . . .	2
TOTALE COMPLESSIVO . . .	4
COMANDO PROVINCIALE DI MACERATA	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore amministrativo	1
TOTALE . . .	1

Qualifiche dirigenziali - Aree funzionali Posizioni economiche - Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Area funzionale B - posizione economica B2	
Capo squadra	8
TOTALE . . .	8
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	24
TOTALE . . .	24
TOTALE COMPLESSIVO . . .	33
COMANDO PROVINCIALE DI MATERA	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore antincendi	1
TOTALE . . .	1
TOTALE COMPLESSIVO . . .	1
COMANDO PROVINCIALE DI MESSINA	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore amministrativo	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale B - posizione economica B2	
Capo squadra	8
TOTALE . . .	8
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	20
TOTALE . . .	20
TOTALE COMPLESSIVO . . .	29
COMANDO PROVINCIALE DI MILANO	
Area funzionale C - posizione economica C2	
Direttore amministrativo	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore amministrativo	2
Ispettore antincendi	1
TOTALE . . .	3
Area funzionale B - posizione economica B2	
Capo squadra	8
TOTALE . . .	8
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	20
TOTALE . . .	20
TOTALE COMPLESSIVO . . .	32
COMANDO PROVINCIALE DI MODENA	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore amministrativo	1
TOTALE . . .	1
TOTALE COMPLESSIVO . . .	1
COMANDO PROVINCIALE DI NAPOLI	
Area funzionale C - posizione economica C2	
Direttore amministrativo	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore amministrativo	2
TOTALE . . .	2
Area funzionale B - posizione economica B2	
Capo squadra	8
TOTALE . . .	8
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	24
TOTALE . . .	24
TOTALE COMPLESSIVO . . .	35
COMANDO PROVINCIALE DI NOVARA	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Collaboratore tecnico antincendi	1
TOTALE . . .	1
TOTALE COMPLESSIVO . . .	1
COMANDO PROVINCIALE DI ORISTANO	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore antincendi	1
TOTALE . . .	1
TOTALE COMPLESSIVO . . .	1
COMANDO PROVINCIALE DI PALERMO	
Area funzionale C - posizione economica C2	
Direttore amministrativo	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore amministrativo	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale B - posizione economica B1	
Operatore amministrativo contabile	1
Vigile del fuoco	4
TOTALE . . .	5
TOTALE COMPLESSIVO . . .	7
COMANDO PROVINCIALE DI PARMA	
Area funzionale B - posizione economica B3	
Capo reparto	8
TOTALE . . .	8
Area funzionale B - posizione economica B2	
Capo squadra	12
TOTALE . . .	12

Qualifiche dirigenziali - Aree funzionali Posizioni economiche - Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	40
TOTALE . . .	40
TOTALE COMPLESSIVO . . .	60
COMANDO PROVINCIALE DI PERUGIA	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore amministrativo	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale B - posizione economica B3	
Capo reparto	8
TOTALE . . .	8
Area funzionale B - posizione economica B2	
Capo squadra	16
TOTALE . . .	16
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	64
TOTALE . . .	64
TOTALE COMPLESSIVO . . .	89
COMANDO PROVINCIALE DI PESCARA	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore amministrativo	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale B - posizione economica B2	
Capo squadra	4
TOTALE . . .	4
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	12
TOTALE . . .	12
TOTALE COMPLESSIVO . . .	17
COMANDO PROVINCIALE DI PISA	
Area funzionale B - posizione economica B2	
Capo squadra	4
TOTALE . . .	4
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	14
TOTALE . . .	14
TOTALE COMPLESSIVO . . .	18
COMANDO PROVINCIALE DI POTENZA	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore amministrativo	1
TOTALE . . .	1
TOTALE COMPLESSIVO . . .	1

Qualifiche dirigenziali - Aree funzionali Posizioni economiche - Denominazione profili professionali	Dotazione organica
COMANDO PROVINCIALE DI PRATO	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Collaboratore tecnico antincendi	1
Ispettore amministrativo	1
TOTALE . . .	2
Area funzionale B - posizione economica B1	
Operatore amministrativo contabile	2
TOTALE . . .	2
TOTALE COMPLESSIVO . . .	4
COMANDO PROVINCIALE DI RAVENNA	
Area funzionale B - posizione economica B2	
Capo squadra	4
TOTALE . . .	4
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	12
TOTALE . . .	12
TOTALE COMPLESSIVO . . .	16
COMANDO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore amministrativo	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale B - posizione economica B2	
Capo squadra	4
TOTALE . . .	4
Area funzionale B - posizione economica B1	
Operatore amministrativo contabile	1
Vigile del fuoco	12
TOTALE . . .	13
TOTALE COMPLESSIVO . . .	18
COMANDO PROVINCIALE DI RIETI	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore antincendi	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale B - posizione economica B2	
Capo squadra	4
TOTALE . . .	4
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	12
TOTALE . . .	12
TOTALE COMPLESSIVO . . .	17
COMANDO PROVINCIALE DI RIMINI	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore amministrativo	1
Ispettore antincendi	1
TOTALE . . .	2

Qualifiche dirigenziali - Aree funzionali Posizioni economiche - Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Area funzionale B - posizione economica B1	
Operatore amministrativo contabile	2
TOTALE . . .	2
TOTALE COMPLESSIVO . . .	4
COMANDO PROVINCIALE DI ROMA	
Area funzionale C - posizione economica C2	
Direttore amministrativo	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore amministrativo	2
Ispettore antincendi	1
TOTALE . . .	3
Area funzionale B - posizione economica B3	
Capo reparto	26
TOTALE . . .	26
Area funzionale B - posizione economica B2	
Capo squadra	26
TOTALE . . .	26
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	104
TOTALE . . .	104
TOTALE COMPLESSIVO . . .	160
COMANDO PROVINCIALE DI ROVIGO	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore antincendi	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale B - posizione economica B2	
Capo squadra	8
TOTALE . . .	8
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	20
TOTALE . . .	20
TOTALE COMPLESSIVO . . .	29
COMANDO PROVINCIALE DI SALERNO	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore amministrativo	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale B - posizione economica B2	
Capo squadra	8
TOTALE . . .	8

Qualifiche dirigenziali - Aree funzionali Posizioni economiche - Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	24
TOTALE . . .	24
TOTALE COMPLESSIVO . . .	33
COMANDO PROVINCIALE DI SASSARI	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore amministrativo	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale B - posizione economica B2	
Capo squadra	8
TOTALE . . .	8
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	20
TOTALE . . .	20
TOTALE COMPLESSIVO . . .	29
COMANDO PROVINCIALE DI SONDRIO	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore amministrativo	1
Ispettore antincendi	1
TOTALE . . .	2
TOTALE COMPLESSIVO . . .	2
COMANDO PROVINCIALE DI TARANTO	
Area funzionale B - posizione economica B3	
Capo reparto	8
TOTALE . . .	8
Area funzionale B - posizione economica B2	
Capo squadra	20
TOTALE . . .	20
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	48
TOTALE . . .	48
TOTALE COMPLESSIVO . . .	76
COMANDO PROVINCIALE DI TERAMO	
Area funzionale B - posizione economica B2	
Capo squadra	4
TOTALE . . .	4
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	12
TOTALE . . .	12
TOTALE COMPLESSIVO . . .	16

Qualifiche dirigenziali - Aree funzionali Posizioni economiche - Denominazione profili professionali	Dotazione organica
COMANDO PROVINCIALE DI TORINO	
Area funzionale C - posizione economica C2	
Direttore amministrativo	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore amministrativo	2
TOTALE . . .	2
Area funzionale B - posizione economica B2	
Capo squadra	4
TOTALE . . .	4
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	22
TOTALE . . .	22
TOTALE COMPLESSIVO . . .	29
COMANDO PROVINCIALE DI TRAPANI	
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	8
TOTALE . . .	8
TOTALE COMPLESSIVO . . .	8
COMANDO PROVINCIALE DI TREVISO	
Area funzionale B - posizione economica B2	
Capo squadra	12
TOTALE . . .	12
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	32
TOTALE . . .	32
TOTALE COMPLESSIVO . . .	44
COMANDO PROVINCIALE DI UDINE	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore amministrativo	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale B - posizione economica B2	
Capo squadra	4
TOTALE . . .	4
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	12
TOTALE . . .	12
TOTALE COMPLESSIVO . . .	17

Qualifiche dirigenziali - Aree funzionali Posizioni economiche - Denominazione profili professionali	Dotazione organica
COMANDO PROVINCIALE DI VARESE	
Area funzionale B - posizione economica B3	
Capo reparto	10
TOTALE . . .	10
Area funzionale B - posizione economica B2	
Capo squadra	18
TOTALE . . .	18
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	58
TOTALE . . .	58
TOTALE COMPLESSIVO . . .	86
COMANDO PROVINCIALE DI VENEZIA	
Area funzionale C - posizione economica C2	
Direttore amministrativo	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale C -posizione economica C1	
Ispettore amministrativo	1
TOTALE . . .	1
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	12
TOTALE . . .	12
TOTALE COMPLESSIVO . . .	14
COMANDO PROVINCIALE DI VERBANIA	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore amministrativo	1
Ispettore antincendi	1
TOTALE . . .	2
Area funzionale B - posizione economica B1	
Operatore amministrativo contabile	2
TOTALE . . .	2
TOTALE COMPLESSIVO . . .	4
COMANDO PROVINCIALE DI VERCELLI	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore antincendi	1
TOTALE . . .	1
TOTALE COMPLESSIVO . . .	1
COMANDO PROVINCIALE DI VERONA	
Area funzionale B - posizione economica B1	
Vigile del fuoco	12
TOTALE . . .	12
TOTALE COMPLESSIVO . . .	12

Qualifiche dirigenziali - Aree funzionali Posizioni economiche - Denominazione profili professionali	Dotazione organica
COMANDO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	
Area funzionale C - posizione economica C1	
Ispettore amministrativo	1
Ispettore antincendi	1
TOTALE . . .	2
Area funzionale B - posizione economica B1	
Operatore amministrativo contabile	2
TOTALE . . .	2
TOTALE COMPLESSIVO . . .	4
RIEPILOGO COMANDI PROVINCIALI VIGILI DEL FUOCO	
Area funzionale C - posizione economica C2	
Direttore amministrativo	10
TOTALE . . .	10
Area funzionale C - posizione economica C1	
Collaboratore tecnico antincendi	3
Ispettore amministrativo	43
Ispettore antincendi	19
TOTALE . . .	65
Area funzionale B - posizione economica B3	
Capo reparto	76
TOTALE . . .	76
Area funzionale B - posizione economica B2	
Capo squadra	304
TOTALE . . .	304
Area funzionale B - posizione economica B1	
Operatore amministrativo contabile	18
Vigile del fuoco	1026
TOTALE . . .	1044
TOTALE COMPLESSIVO . . .	1499

01A12409

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 ottobre 2001.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che occorre provvedere, in conformità al prezzo richiesto dai fabbricanti e dagli importatori alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella *A*, allegata al decreto direttoriale 20 gennaio 2000 ed alla tabella *B* allegata al decreto direttoriale del 13 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilita dalla tabella *A* allegata al decreto direttoriale 20 gennaio 2000, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri, è variato come segue:

SIGARETTE

(TABELLA *A*)

Prodotti nazionali

Sigarette	Lire kg conv.le	Lire kg conv.le	Euro kg conv.le
Lido	da 210.000	a 185.000	95,54
Lido Blu	da 210.000	a 185.000	95,54
Linda	da 210.000	a 185.000	95,54
Linda Leggera	da 210.000	a 185.000	95,54
Eura	da 220.000	a 210.000	108,46
MS Brera	da 220.000	a 210.000	108,46
MS Club Leggera	da 220.000	a 210.000	108,46
MS Club Slim	da 220.000	a 210.000	108,46
MS Mild Extra Slim	da 250.000	a 220.000	113,62

SIGARETTE

(TABELLA *A*)

Prodotti esteri (Marche di provenienza UE)

Sigarette	Lire kg conv.le	Lire kg conv.le	Euro kg conv.le
Cortina Super Ultra Lights K.S.F.	da 285.000	a 290.000	149,77
HB K.S.F.	da 285.000	a 290.000	149,77
Winfield Full Flavour	da 220.000	a 230.000	118,79
Winfield Lights	da 220.000	a 230.000	118,79

SIGARI E SIGARETTI

(TABELLA *B*)

Prodotti esteri (Marche di provenienza UE)

Sigari naturali	Lire kg conv.le	Lire kg conv.le	Euro kg conv.le
Vargas Reserva Crema	da 1.500.000	a 1.800.000	929,62
Vargas Reserva Panetela	da 1.700.000	a 2.000.000	1032,91
Vargas Reserva Robusto	da 1.800.000	a 2.200.000	1136,21
Vargas Reserva Senador	da 1.700.000	a 2.000.000	1032,91
Vargas Reserva Presidente	da 1.900.000	a 2.400.000	1239,50
Vargas Reserva Churchill	da 2.000.000	a 2.600.000	1342,79

Sigaretti altri	Lire kg conv.le	Lire kg conv.le	Euro kg conv.le
Moods Filter	da 190.000	a 200.000	103,29
Moods	da 180.000	a 190.000	98,13

SIGARI E SIGARETTI

(TABELLA *B*)

Prodotti esteri (Marche di provenienza extra UE)

Sigari naturali	Lire kg conv.le	Lire kg conv.le	Euro kg conv.le
Cezar Bronner 1956 Robusto	da 1.800.000	a 2.800.000	1446,08

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 382

01A12413

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 novembre 2001.

Autorizzazione all'organismo di controllo «Socert - Società di Certificazione» - ad effettuare i controlli sulla denominazione «Pomodoro di Pachino» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 25 ottobre 2000.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2000, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Pomodoro di Pachino», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Reg. (CE) n. 535/97;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dall'Associazione per la tutela dei prodotti tipici di Pachino, quale associazione richiedente la registrazione, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, la società «Socert - Società di Certificazione» con sede in via Castello Ursino 55 - Catania;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del Reg.(CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Considerato che l'organismo «Socert - Società di Certificazione» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Socert - Società di Certificazione», iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazioni di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del Reg. (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione «Pomodoro di Pachino», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 25 ottobre 2000.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per il «Socert - Società di Certificazione» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «Socert - Società di Certificazione», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio Manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione «Pomodoro di Pachino».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Socert - Società di Certificazione» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Pomodoro di Pachino», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CEE) 2081/92».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della IGP «Pomodoro di Pachino» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «Socert - Società di Certificazione» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Socert - Società di Certificazione» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Pomodoro di Pachino» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Socert - Società di Certificazione» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da

parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Pomodoro di Pachino» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Pomodoro di Pachino».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A12423

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 ottobre 2001.

Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'I.N.A.I.L. con decorrenza 1° luglio 2001, per il settore agricoltura.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 14 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dell'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'I.N.A.I.L. ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2000, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'I.N.AI.L. dal 1° luglio 2000 per il settore agricoltura;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. n. 246 del 10 maggio 2001;

Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2000 rispetto all'anno 1999, calcolata dall'I.S.T.A.T., pari al 2,6 per cento;

Considerato che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 14, lettera *c)* della legge 19 luglio 1993, n. 243 e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte, è fissata a decorrere dal 1° luglio 2001, in L. 33.644.000.

A norma dell'art. 14, lettera *e)*, della legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma primo, lettera *b)*, del citato testo unico, è fissata dal 1° luglio 2001, in L. 22.289.000.

Art. 2.

A norma dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2001, è fissato in L. 734.000.

Art. 3.

A norma dell'art. 233 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2001, è fissato in L. 2.941.000.

Art. 4.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in

cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2001

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 301

01A12556

DECRETO 9 ottobre 2001.

Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'I.N.A.I.L. con decorrenza 1° luglio 2001, per il settore industria.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'I.N.A.I.L. ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2000, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'I.NA.I.L. dal 1° luglio 2000 per il settore industria;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. n. 246 del 10 maggio 2001;

Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2000 rispetto all'anno 1999, calcolata dall'I.S.T.A.T., pari al 2,6 per cento;

Considerato che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione media giornaliera è fissata in L. 106.138 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° luglio 2001, nella misura di L. 22.289.000 e di L. 41.394.000.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in L. 59.607.000 per i comandanti e per i capi macchinisti, in L. 50.500.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina ed in L. 45.947.000 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal primo comma del citato art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

anno 1999 e precedenti: 1,0260;

anno 2000 e 1° semestre 2001: 1,0000.

Art. 2.

A norma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2001, è fissato in L. 734.000.

Art. 3.

A norma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in

caso di morte per infortunio o malattia professionale agli aventi diritto, a decorrere dal 1º luglio 2001, è fissato in L. 2.941.000.

Art. 4.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2001

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 300

01A12557

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 30 ottobre 2001.

Istituzione di nuovi diritti di segreteria a favore delle camere di commercio, per la conversione in euro del capitale sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL COMMERCIO DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 secondo cui le voci e gli importi dei diritti di segreteria sull'attività certificativa per le iscrizioni in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti dalle camere di commercio sono modificati ed aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi e tenuto altresì conto dell'art. 13, commi 13 e 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che prevede l'istituzione presso le camere di commercio dell'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;

Visto il regolamento d'attuazione di detto art. 8, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, di delega al Governo per l'introduzione dell'euro;

Visto l'art. 38, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che dispone per il mantenimento allo Stato del compito di determinare gli importi dei diritti di segreteria camerali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 16 concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, secondo cui il capitale sociale delle imprese deve obbligatoriamente essere convertito in euro;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visti i decreti dirigenziali interministeriali 18 febbraio 1999, 23 marzo 2000 e 15 maggio 2001, che hanno apportato modificazioni e integrazioni alla tabella *A* allegata al decreto interministeriale 22 dicembre 1997;

Ritenuto che le operazioni di conversione in euro, derivanti alle imprese da un obbligo di legge, comporteranno entrate straordinarie agli Enti camerali, che potranno, d'altronde, effettuare tali operazioni usufruendo di economie di scala, dato l'elevato numero delle operazioni stesse;

Ritenuto che la parte di onere, non coperta dal gettito delle istituende tariffe dei diritti di segreteria, possa essere assorbita mediante recupero di efficienza degli uffici del registro delle imprese, a norma dell'art. 18 della soprarichiamata legge n. 580/1993;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella *A*, allegata al decreto dirigenziale 18 febbraio 1999, modificata con decreti dirigenziali 23 marzo 2000 e 15 maggio 2001 riguardanti gli importi dei diritti di segreteria per i servizi del Registro delle imprese, è integrata delle ulteriori voci:

19 Deposito per iscrizione della deliberazione di conversione in euro del capitale sociale - senza arrotondamento:

	Lire	Euro
19.1 con modello cartaceo	50.000	26
19.2 su supporto informatico/ modalità telematiche	30.000	15

20 Deposito per iscrizione della deliberazione di conversione in euro del capitale sociale - con arrotondamento:

	Lire	Euro
20.1 con modello cartaceo	80.000	41
20.2 su supporto informatico/ modalità telematiche	45.000	23

2. Le maggiori somme corrisposte dalle imprese, antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, per gli adempimenti di cui al comma 1, sono restituite dalle camere di commercio, su istanza di rimborso presentata dai soggetti interessati, entro ventiquattro mesi dalla data del pagamento.

Art. 2.

1. Gli importi in euro dei diritti di segreteria riportati nella tabella *A*, di cui al comma 1 sono arrotondati all'unità di euro, per eccesso se uguali o superiori a 0,50 euro e per difetto se inferiori a 0,50 euro. Detto arrotondamento non si applica per le tariffe il cui importo sia inferiore a un euro, fatta eccezione per importi multipli conseguenti ad una pluralità di operazioni.

2. I criteri di cui al comma 1 si applicano anche per il pagamento in euro, a decorrere dal 1° gennaio 2002, degli importi del diritto annuale riferiti agli anni 2001 e precedenti, non versati negli esercizi di competenza.

Il presente decreto entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua adozione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale: CINTI

L'ispettore generale capo: DE LEO

ALLEGATO 1

Note ai diritti di segreteria della Tab. *A* - seguito

Numero voce	Descrizione
19	Il diritto si applica: 1) per il deposito delle delibere di conversione derivanti dall'adozione della procedura semplificata da parte del consiglio di amministrazione, con mera applicazione delle regole matematiche previste dalla normativa; 2) per il deposito delle delibere adottate con procedura ordinaria nel rispetto dei criteri automatici previsti dal regolamento CE 1103/97 con la metodologia recepita dall'ordinamento italiano con l'art. 17, commi da 1 a 5 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
20	Il diritto si applica: 1) per il deposito delle delibere adottate nel rispetto del criterio fissato dall'art. 17, comma 6, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213; 2) per il deposito delle delibere adottate con procedura ordinaria che arrotondano il capitale sociale effettuando un aumento gratuito con utilizzo delle riserve.

01A12528

DECRETO 7 novembre 2001.

Autorizzazione alla società I.A.C.E. S.r.l. in Padova, al rilascio di certificazione CE per gli ascensori ai sensi della direttiva 95/16 CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Vista l'istanza del 13 luglio 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data 24 luglio 2001, protocollo n. 785.483, con la quale l'organismo I.A.C.E. S.r.l. con sede legale in via Francesco Bonafede, 1 - 35126 Padova, in forza dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo I.A.C.E. S.r.l. - Padova soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo I.A.C.E. S.r.l - Padova, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo I.A.C.E. S.r.l., con sede legale in via Francesco Bonafede, 1 - 35126 Padova, è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero delle attività produttive - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attivita produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2001

Il direttore generale: VISCONTI

01A12424

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO 15 novembre 2001.

Modifica degli articoli 23 e 26 e introduzione dell'art. 26-*bis* del Regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo attualmente vigente del Regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura;

Vista la delibera in data 8 novembre 2001 con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha modificato gli articoli 23 e 26 del regolamento interno e ha introdotto l'art. 26-*bis*;

Decreta:

L'art. 23 del Regolamento interno è formulato come segue:

«Art. 23 *(Procedura per i trasferimenti e le assegnazioni di sedi)*. — 1. La Commissione referente competente individua i posti vacanti che devono essere coperti e ne richiede la pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia, tranne che, per esigenze di servizio di particolare urgenza, ritenga di proporre al Consiglio di provvedere immediatamente.

2. La Commissione, trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia recante l'avviso della vacanza, provvede a formare la graduatoria degli aspiranti secondo i criteri fissati dal Consiglio ed a formulare la conseguente proposta.

3. Il Consiglio provvede con propria deliberazione, votando sulla proposta della Commissione, e, se essa sia respinta, sui nominativi che seguono nella graduatoria formata dalla Commissione.

4. Quando debbono essere assegnati più posti di un medesimo ufficio, contestualmente pubblicati, non sono ammissibili emendamenti alla proposta o alle proposte che possano incidere sulla individuazione dei magistrati vincitori del concorso, ma esclusivamente proposte alternative. Ove sia stata presentata una proposta alternativa, il Presidente, su richiesta di un componente diverso dal proponente, rinvia la discussione alla seduta successiva. In tal caso non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 48, comma 2.

5. Il Consiglio, deliberando il trasferimento, può contestualmente segnalare al Ministro della giustizia, per gli adempimenti di sua competenza, l'opportunità che esso abbia effetto con urgenza».

L'art. 26 del Regolamento interno è formulato come segue:

«Art. 26 *(Ordine generale delle votazioni)*. — 1. La richiesta di rinvio della discussione o della deliberazione, comunque motivata, è posta in votazione non appena sia presentata, con precedenza su ogni altra votazione. La questione preclusiva è posta in votazione non appena sia presentata con precedenza su ogni altra questione, esclusa la richiesta di rinvio. Immediatamente dopo è posta in votazione la questione sospensiva. Ogni questione regolamentare che sorga nel corso della seduta viene immediatamente esaminata e discussa dall'assemblea e quindi decisa in via incidentale dal Presidente. Prima della decisione e previa sospensione della seduta, il Presidente richiede il parere immediato e non vincolante della Commissione Regolamento, se lo ritiene opportuno o se almeno sette componenti ne fanno richiesta. Si procede quindi, terminata la discussione, alle votazioni, prima, sulle proposte di assunzioni istruttorie e di rinvio in Commissione per qualsiasi adempimento, poi, su quelle di definizione del merito. In ogni caso il Presidente può, preliminarmente e senza dibattito sul punto, limitare la discussione alle sole richieste di assunzioni istruttorie o di ulteriori adempimenti ovvero ad altre questioni pregiudiziali, qualora si presentino di immediato rilievo, riservando alla fase immediatamente successiva la discussione e la definizione del merito.

2. Agli effetti del comma precedente si intende per questione preclusiva quella con cui è proposto che un determinato argomento sia espunto dall'ordine del giorno e che su di esso non si abbia a deliberare per inammissibilità o per altro specificato motivo. È questione preclusiva anche quella con cui si propone di non aggiungere all'ordine del giorno della seduta l'argomento del quale si propone la trattazione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 45, comma 3, del presente regolamento. Si intende per questione sospensiva quella con cui è proposto che di un argomento non si abbia a discutere se non dopo una data o un evento determinati o dopo la conclusione di un procedimento riguardante un argomento connesso ovvero dopo una conclusione di una fase di tale procedimento.

3. I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale.

4. Prima della votazione sulla proposta si pongono in votazione gli emendamenti. Qualora siano presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti in votazione cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli parzialmente sostitutivi ed infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale. Se siano proposti emendamenti parzialmente soppressivi, ovvero se il testo proposto dalla Commissione sia suscettibile di essere diviso per argomenti distinti, si può procedere a voto per parti separate, su richiesta di un componente; si può altresì, in tal caso, procedere a discussione su ciascuna parte che venga successivamente messa in votazione.

5. Il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse».

Dopo l'art. 26 è inserito l'art. 26-*bis* formulato come segue:

«Art. 26-*bis (Modalità delle votazioni delle proposte)*. — 1. Nel caso in cui la Commissione abbia formulato una sola proposta, essa è posta in votazione e, ove sia respinta, vengono poste in votazione le eventuali proposte alternative secondo l'ordine della loro presentazione in Consiglio.

2. Salvo quanto previsto dai commi 4 e seguenti del presente articolo, nel caso in cui siano dalla Commissione presentate due o più proposte e la votazione per ballottaggio non sia chiesta da almeno cinque componenti, è posta in votazione per prima la proposta deliberata a maggioranza. Se questa è respinta, vengono successivamente poste in votazione le altre proposte presentate in Commissione dai componenti della stessa, secondo il numero dei voti riportati. Le proposte che in Commissione hanno ricevuto parità di voti vengono messe in votazione secondo l'ordine di presentazione, iniziando da quella del relatore della pratica. Se le proposte presentate in Commissione sono respinte, vengono messe in votazione le eventuali proposte alternative secondo l'ordine della loro presentazione in Consiglio.

3. Nel caso in cui sia stata richiesta la votazione per ballottaggio e le proposte presentate in Commissione ed eventualmente in Consiglio siano due, esse vengono messe in votazione contestualmente e si considera approvata quella che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità, la votazione è immediatamente ripetuta e, se la parità permane, si procede ai sensi del comma 2. Ove le proposte siano più di due, si considera approvata quella che ha ricevuto più della metà dei voti validamente espressi. Se nessuna delle proposte ha ricevuto il numero di voti richiesto, si procede ad una votazione successiva, all'esito della quale si considera approvata quella che ha riportato il maggior numero

di voti. In caso di parità tra le proposte che hanno ricevuto il maggior numero di voti, esse sono nuovamente poste in votazione, con esclusione delle altre. Se la parità permane, si procede ai sensi del comma 2.

4. Quando siano presentate due o più proposte che comportino la comparazione tra magistrati, anche onorari, e la votazione per ballottaggio non sia chiesta da almeno cinque componenti, viene messa in votazione per prima la proposta deliberata a maggioranza dalla Commissione. Se essa non raggiunge la maggioranza dei voti, vengono successivamente poste in votazione le altre proposte presentate in Commissione dai componenti della stessa, secondo il numero dei voti riportati da ciascuna di esse. Le proposte che hanno ricevuto parità di voti in Commissione vengono poste in votazione secondo l'ordine di collocazione nel ruolo dei candidati. Se le proposte presentate in Commissione sono respinte, vengono messe in votazione le eventuali proposte alternative secondo l'ordine della loro presentazione in Consiglio.

5. Nel caso in cui sia stata richiesta la votazione per ballottaggio ed i candidati proposti in Commissione ed eventualmente in Consiglio siano due, viene nominato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, la votazione è immediatamente ripetuta e, se la parità permane, è nominato il candidato che occupa la migliore collocazione nel ruolo. Ove i candidati siano più di due, viene nominato, tra quelli proposti in Commissione ed eventualmente in Consiglio, il candidato che ha ricevuto più della metà dei voti validamente espressi. Se nessuna delle proposte ha ricevuto il numero di voti richiesto, si procede ad una votazione successiva, all'esito della quale si considera approvata quella che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità tra le proposte che hanno ricevuto il maggior numero di voti, esse sono nuovamente poste in votazione, con esclusione delle altre. Se la parità permane, è nominato il candidato che occupa la migliore collocazione nel ruolo.

6. La votazione per la designazione ad uffici direttivi di cui all'art. 11, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è ammissibile soltanto se per tutti i candidati sia stata completata la procedura di concertazione con il Ministro della giustizia».

Dato a Roma, addì 15 novembre 2001

CIAMPI

Il segretario generale
del Consiglio superiore della magistratura
PRATIS

01A12527

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 6 novembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Busto Arsizio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio locale di Busto Arsizio ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio il giorno 30 ottobre 2001, a seguito dell'inaugurazione dell'ufficio stesso;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Busto Arsizio il giorno 30 ottobre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 6 novembre 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A12410

DECRETO 6 novembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio IVA di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,

recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Visto la nota con la quale il direttore dell'ufficio IVA di Varese ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nei giorni 29, 30 e 31 ottobre 2001, a seguito dei lavori di trasloco relativi al cambio di sede;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio IVA di Varese nei giorni 29, 30 e 31 ottobre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 6 novembre 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A12411

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 12 novembre 2001.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento volontario di parte del portafoglio assicurativo italiano vita, attuato mediante cessione d'azienda, da I.N.A. S.p.a. ad I.N.A. Vita S.p.a. (Provvedimento n. 1962).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative, ed in particolare l'art. 64, comma uno e due, che prevede l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni riguardanti i trasferimenti volontari di tutto o di parte del portafoglio italiano;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il Consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di trasferimenti di portafoglio;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 9, comma 3, in materia di autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dei fondi pensione aperti;

Vista la legge 4 aprile 1912, n. 305 istitutiva dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Vista la legge 8 agosto 1992, n. 359, di conversione, con le modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 recante la trasformazione in società per azioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (I.N.A. S.p.a.);

Visto il provvedimento ISVAP del 24 settembre 2001 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, V e VI di cui all'allegato I, tabella A, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata a I.N.A. Vita S.p.a., con sede legale in Roma, via Sallustiana, n. 51;

Viste le deliberazioni dei consigli di amministrazione di I.N.A. S.p.a. e di I.N.A. Vita S.p.a., in data 15 giugno 2001, concernenti il trasferimento da I.N.A. S.p.a. a I.N.A. Vita S.p.a. del portafoglio assicurativo italiano costituito dalle riserve tecniche, dagli attivi e passivi correlati ed ulteriori cespiti o elementi dell'attivo idonei a garantire la copertura del fabbisogno relativo al margine di solvibilità. Resteranno in I.N.A. S.p.a. le attività assicurative riguardanti le polizze cosiddette popolari, le polizze le cui prestazioni sono collegate a fondi esterni, le polizze di capitalizzazione in valuta estera a tasso garantito, le polizze acquisite in libera prestazione di servizi in Francia, Gran Bretagna, Spagna e Austria e le relative riserve tecniche, gli attivi rientranti nel patrimonio libero di I.N.A. nonché le funzioni aziendali non interessate al conferimento dei contratti;

Vista la delibera dell'assemblea dei soci di I.N.A. Vita S.p.a., riunita in seduta straordinaria in data 26 luglio 2001, relativa all'aumento del capitale sociale per massimi 258.228.450 euro, da eseguirsi mediante conferimento parziale del ramo di azienda di I.N.A. S.p.a.;

Vista l'istanza del 26 ottobre 2001, presentata da I.N.A. S.p.a., con la quale è stata richiesta l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 ad effettuare il predetto trasferimento di portafoglio;

Vista la nota del 30 ottobre 2001 con cui la commissione di vigilanza sui fondi pensione ha comunicato di avere con proprio provvedimento autorizzato I.N.A. Vita S.p.a. all'esercizio dell'attività del fondo pensione in oggetto e di avere contestualmente revocato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività del citato fondo pensione subordinando l'efficacia del citato provvedimento al perfezionamento dell'operazione di trasferimento di portafoglio, ivi compresa l'autorizzazione dell'ISVAP ai sensi dell'art. 64, decreto legislativo n. 174/1995;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 7 novembre 2001;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 64, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento da Assicurazioni I.N.A. S.p.a. ad I.N.A. Vita S.p.a. del ramo d'azienda vita costituito dalle riserve tecniche, dagli attivi e passivi correlati ed ulteriori cespiti o elementi dell'attivo idonei a garantire la copertura del fabbisogno relativo al margine di solvibilità, con eccezione delle attività assicurative riguardanti le polizze cosiddette popolari, le polizze le cui prestazioni sono collegate a fondi esterni, le polizze di capitalizzazione in valuta estera a tasso garantito, le polizze acquisite in libera prestazione di servizi in Francia, Gran Bretagna, Spagna e Austria e le relative riserve tecniche, gli attivi rientranti nel patrimonio libero di I.N.A. nonché le funzioni aziendali non interessate al conferimento.

Art. 2.

Ai sensi degli articoli 64, comma 11 e 54, comma 1, lettera *f)* del decreto legislativo n. 174/1995 a decorrere dalla data di effetto del trasferimento di portafoglio la società I.N.A. S.p.a. con sede in Roma è dichiarata decaduta dall'autorizzazione all'esercizio del ramo VI (le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa) di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo n. 174/1995.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A12422

PROVVEDIMENTO 12 novembre 2001.

Fusione per incorporazione di I.N.A. S.p.a., in Roma, nella Assicurazioni Generali S.p.a., in Trieste. (Provvedimento n. 1963).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative ed in particolare l'art. 65 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative ed in particolare l'art. 76 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il Consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le relative modalità;

Vista la legge 4 aprile 1912, n. 305 istitutiva dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Vista la legge 8 agosto 1992, n. 359, di conversione, con le modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 recante la trasformazione in società per azioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (I.N.A. S.p.a.);

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a Assicurazioni Generali S.p.a., con sede in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi n. 2, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1793 del 9 febbraio 2001 con cui è stata dichiarata la decadenza di Assicurazioni Generali S.p.a., con sede in Trieste, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 (operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita, di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa);

Vista l'istanza congiunta e la relativa documentazione allegata, presentata in data 15 ottobre 2001, con la quale le società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione dell'I.N.A. S.p.a. in Assicurazioni Generali S.p.a., delle relative modalità e delle nuove norme statutarie nonché i documenti integrativi forniti;

Viste le delibere in data 26 luglio 2001 ed in data 28 luglio 2001 assunte dalle assemblee straordinarie degli azionisti della I.N.A. S.p.a. e della Assicurazioni Generali S.p.a., che hanno approvato l'operazione di fusione per incorporazione in esame con effetti contabili dal primo giorno successivo al perfezionamento dell'operazione di conferimento di azienda da I.N.A. S.p.a. ad I.N.A. Vita S.p.a., approvata nelle stesse sedute assembleari, ed alla stipula del quale è stata subordinata l'efficacia dell'operazione di fusione;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 7 novembre 2001 in ordine alla citata operazione di conferimento di azienda;

Accertato che la società incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Rilevato che lo statuto della società incorporante è stato modificato relativamente al solo art. 8 (capitale sociale);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 7 novembre 2001;

Dispone:

Art. 1.

È approvata la fusione per incorporazione dell'I.N.A. S.p.a. con sede in Roma, nella Assicurazioni Generali S.p.a., con sede in Trieste, e le relative modalità di attuazione.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla stipula dell'atto di conferimento di azienda da I.N.A. S.p.a. ad I.N.A. Vita S.p.a.

Art. 2.

È approvata la modifica allo statuto di Assicurazioni Generali S.p.a. (art. 8 - aumento del capitale sociale per massimi euro 22.284.740 mediante emissione di massime numero 22.284.740 azioni ordinarie da euro uno, ciascuna riservate agli azionisti della società incorporata terzi rispetto ad Assicurazioni Generali S.p.a.).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A12421

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), relativo al mese di ottobre 2001.

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2000 e 2001 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2000	Ottobre	112,8	2,6	4,4
	Novembre	113,3	2,7	4,8
	Dicembre	113,4	2,7	4,9
	Media	*112,1*		
2001	Gennaio	113,9	3,1	5,3
	Febbraio	114,3	3,0	5,4
	Marzo	114,4	2,8	5,3
	Aprile	114,8	3,1	5,3
	Maggio	115,1	3,0	5,4
	Giugno	115,3	2,9	5,6
	Luglio	115,3	2,7	5,4
	Agosto	115,3	2,7	5,4
	Settembre	115,4	2,6	5,2
	Ottobre	115,7	2,6	5,3

01A12610

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 20 novembre 2001

Dollaro USA	0,8824
Yen giapponese	108,47
Corona danese	7,4455
Lira Sterlina	0,62270
Corona svedese	9,3660
Franco svizzero	1,4580
Corona islandese	95,41
Corona norvegese	7,9125
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57310
Corona ceca	33,172
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,88
Litas lituano	3,5292
Lat lettone	0,5534
Lira maltese	0,4016
Zloty polacco	3,6152
Leu romeno	27692
Tallero sloveno	220,2992
Corona slovacca	42,869
Lira turca	1291000
Dollaro australiano	1,6941
Dollaro canadese	1,4044
Dollaro di Hong Kong	6,8820
Dollaro neozelandese	2,1255
Dollaro di Singapore	1,6210
Won sudcoreano	1127,71
Rand sudafricano	8,6145

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A12659

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma

A seguito del parere favorevole espresso in data 8 agosto 2001 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, sulla base dell'intesa intercorsa con l'Ente EUR sul testo dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma nonchè della certificazione della Corte dei conti, in data 24 ottobre 2001, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 30 ottobre 2001 alle ore 11,25, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

ARAN: nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni: *firmato;*

e

Organizzazioni sindacali	Confederazioni sindacali
CGIL/FP: *(firmato)*	CGIL: *(firmato)*
CISL/FPS: *(firmato)*	CISL: *(firmato)*
UIL/PA: *(firmato)*	UIL: *(firmato)*
CIDA: *(firmato)*	CIDA: *(firmato)*

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma nel testo allegato.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO ALLA DIRIGENZA DELL'ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo di lavoro, stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come successivamente modificato e integrato, interviene, successivamente alla trasformazione dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma in società per azioni, avvenuta in data 15 marzo 2000, per la disciplina di aspetti riferiti alla sola parte economica, con efficacia limitata al periodo antecedente detta trasformazione, fino all'applicazione del nuovo contratto collettivo applicato dalla S.p.a.

2. L'applicazione del presente contratto riguarda il personale dirigente che, nel periodo di vigenza contrattuale, risultava dipendente dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma.

Art. 2.

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 maggio 2000, data a partire dalla quale l'Ente ha applicato al proprio personale il contratto collettivo Federculture. Al personale soggetto a processi di mobilità in relazione alla trasformazione dell'Ente in S.p.a. si applica il presente contratto fino alla data di inquadramento definitivo nella nuova amministrazione o ente pubblico o privato.

2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza dell'Ente da parte dell'ARAN.

3. Gli istituti con carattere vincolato ed automatico sono applicati dall'Ente entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.

Art. 3.

Incrementi della retribuzione ed effetti dei nuovi stipendi

1. Lo stipendio tabellare previsto dall'art. 2 del C.C.N.L. personale dirigenziale dell'EUR stipulato in data 26 maggio 1998 è incrementato nelle seguenti misure lorde mensili con decorrenza dalle date sottoindicate:

dal 1° novembre 1998: L. 153.000;

dal 1° giugno 1999: L. 128.000.

2. Le misure dello stipendio tabellare risultanti dall'applicazione del comma 1 hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

3. I benefici economici risultanti dalla applicazione del presente articolo hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto alle scadenze e negli importi previsti nel presente articolo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonchè la retribuzione di posizione percepita provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

4. Sono confermate l'indennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità nell'importo in godimento da parte dei dirigenti in servizio alla data di stipulazione del presente contratto.

01A12412

COMUNE DI CAVAION VERONESE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Cavaion Veronese (provincia di Verona) ha adottato il 29 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

(Omissis).

1) di confermare per l'esercizio finanziario 2001 le aliquote e le detrazioni di imposta relative all'imposta comunale sugli immobili - (I.C.I.) - nel seguente modo:

4 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per una pertinenza relativa ad ogni abitazione principale;

5 per mille per tutte le altre unità immobiliari.

2) di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale rimane fissata in L. 200.000.

(Omissis).

01A12529

COMUNE DI LAPEDONA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Lapedona (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato il 12 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

(Omissis).

Aliquota I.C.I. nella misura ordinaria del 6 per mille e nella misura ridotta del 5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale prevedendo una ulteriore agevolazione dello 0,5 per mille per la prima abitazione posseduta da soggetto inabile.

(Omissis).

01A12530

COMUNE DI MODIGLIANA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Modigliana (provincia di Forlì - Cesena) ha adottato il 20 e il 26 febbraio 2001 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

(Omissis).

1) Di dare atto che l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è stata riconfermata con atto della G.M. n. 23 del 20 febbraio 2001 nel 5,6 per mille.

2) Di dare atto che l'importo della detrazione per l'abitazione principale rimane di L. 200.000 come stabilito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

4) Di determinare, per l'anno 2001, in L. 300.000 l'importo della detrazione per l'abitazione principale delle famiglie con almeno tre figli e con reddito familiare complessivo lordo 2000 (da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, fondiario, da capitale) pari o inferiore a 65.000.000.

(Omissis).

01A12531

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo al decreto 28 agosto 2001, n. 388, recante: «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attività di utilità sociale, in favore delle associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 250 del 26 ottobre 2001).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 10, seconda colonna, art. 3, comma 2, al primo rigo, dove è scritto: «2. Per un periodo di almeno tre dalla data del contratto ...», leggasi: «2. Per un periodo di almeno tre *anni* dalla data del contratto ...»;

alla pag. 11, prima colonna, art. 4, al comma 1, lettera *b)*, numero 3), all'ultimo rigo, dove è scritto: «... di beni da donare strutture pubbliche.», leggasi: «... di beni da donare *a* strutture pubbliche.»;

al comma 2, al terzo rigo, dove è scritto: «... effettuati dal 1° gennaio *2001* fino al 31 dicembre dello stesso anno;», leggasi: «... effettuati dal 1° gennaio *2000* fino al 31 dicembre dello stesso anno;»;

alla pag. 11, prima colonna, art. 6, comma 1, al secondo rigo, dove è scritto; «... entro il 31 dicembre dell'anno cui sono stati effettuati gli acquisti.», leggasi: «... entro il 31 dicembre dell'anno *in* cui sono stati effettuati gli acquisti.».

01A12492

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento 9 novembre 2001 del direttore generale dell'Ufficio italiano dei cambi, recante: «Istruzioni in materia di contrasto finanziario al terrorismo». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 15 novembre 2001).

Nell'intestazione del provvedimento citato in epigrafe, nella prima colonna della pag. 27 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «IL DIRETTORE GENERALE *DEL SERVIZIO ANTIRECICLAGGIO*», leggasi: «IL DIRETTORE GENERALE».

00A12611

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651271/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.